

«Il nome della legge»: per una semantica dei titoli degli atti normativi nel diritto federale svizzero

L'analisi degli elementi che compongono il titolo degli atti normativi e dei suoi rapporti intra- ed intertestuali mostra che anche al di là di ogni esplicita intenzione del legislatore, questo microtesto riveste un ruolo centrale nell'economia semantica dei testi normativi e può anche essere un efficace strumento per garantire la coerenza e l'intelligibilità dell'ordinamento giuridico nel suo insieme.

*«Le titre doit être le centre de toutes les paroles
et de toutes les pensées du Livre».*

A. Baillet (1685)

Il titolo ha origini modeste. Gli storici del libro ci insegnano che il *titulus* valeva anticamente più o meno quanto può valere oggi un'etichetta, era infatti il nastrino che teneva legato il rotolo pergameneo; vi si scriveva il nome del destinatario o il contenuto del volumen. Col passar del tempo il titolo ha però acquisito maggior prestigio e importanza al punto da imporsi, soprattutto per le opere dell'ingegno, come un elemento paratestuale irrinunciabile sia per l'intelligenza del co-testo (in quanto sua prima chiave interpretativa), sia quale vettore del suo successo in senso lato. Diversi studi specialistici hanno del resto evidenziato con dovizia di riscontri ed exempla che proprio nel titolo si concentrano strategie retoriche e semantiche di grande complessità e raffinatezza¹. Esistono tuttavia pratiche testuali in cui il titolo non è riuscito ad emanciparsi in modo significativo dal suo passato statuto servile conservandovi un ruolo meramente strumentale, classificatorio. Una di queste è senza dubbio l'attività legislativa.

Il titolo degli atti normativi, infatti, ha solitamente una portata giuridica estremamente limitata se non addirittura nulla e adempie innanzi tutto funzioni descrittive, identificatorie e seriali. Il fatto che in passato in taluni ordinamenti giuridici le leggi venissero emanate senza titolo e che questo fosse apposto solo ulteriormente da organi esecutivi per soddisfare semplici esigenze di cancelleria² illustra assai chiaramente la sua accessorietà e subordinazione rispetto all'articolato. Siffatto rapporto ancillare spiega inoltre anche perché fino a qualche anno fa in uno Stato come l'Italia potessero esistere atti normativi corredati soltanto di titoli muti, ossia titoli che recavano esclusivamente la data di promulgazione e il numero d'ordine ufficiale.³ Vi è del resto una generale riluttanza ad investire il titolo di funzioni testuali più ambiziose: anche quando il titolo non si circoscrive agli estremi

fattuali e numerici, gli organi preposti al *legal drafting* si premurano di codificare in dettaglio la sua creazione non solo dichiarandone esplicitamente (ed esaustivamente) lo scopo ma anche prescrivendo gli elementi che deve obbligatoriamente comportare. In taluni ordinamenti giuridici, il titolo dell'atto normativo è addirittura oggetto di una disposizione specifica dell'atto medesimo.⁴ Nei titoli degli atti normativi nulla è lasciato al caso: la regolamentazione della confezione del titolo è a tal punto capillare da privare quest'ultimo di ogni velleità normativa e carattere testuale, sicché pare lecito affermare che apporre un titolo ad un atto normativo non è esercitare una vera e propria attività legislativa *stricto sensu*, bensì fare semplice opera di catalogazione e schedatura; *rubrica legis non est lex*.

A dispetto di tali presupposti, una disamina anche solo sbrigativa dei titoli degli atti normativi nel diritto federale svizzero rivela l'esistenza di caratteristiche e funzionalità testuali tutt'altro che trascurabili e sulle quali occorrerebbe soffermarsi sia in sede teorica sia nella pratica legislativa. Analizzando i titoli come microtesti dotati di uno specifico potenziale semantico si constata che la tipologia è relativamente differenziata, non solo a livello semantico-testuale ma anche per quanto concerne il rapporto intercorrente tra il titolo e il co-testo. Ad una maggioranza numerica di titoli costruiti secondo uno schema monolitico e ripetitivo, si oppongono infatti nicchie di intitolazioni che denotano un approccio più approfondito, più attento alla natura testuale che il titolo può assumere. La prassi in materia di intitolazione adottata dal legislatore svizzero sembra a volte sfruttare in modo assai flessibile il pur esiguo margine di libertà imposto dalla ritualistica della tecnica legislativa. Resta poi da valutare, ed è quanto si tenterà di proporre brevemente in conclusione, se tale «originalità» sia da considerare un pregio o un ostacolo ai fini di una corretta legislazione.

1 La disciplina dell'intitolazione

Il sistema testuale «titolo degli atti normativi» nel diritto federale svizzero comporta di massima⁵ gli elementi seguenti:

- a. natura dell'atto (ad es. «Legge federale»);
- b. oggetto dell'atto (ad es. «sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini»);
- c. titolo abbreviato (ad es. «legge sul diritto d'autore»);
- d. abbreviazione (ad es. «LDA»);
- e. data di adozione (ad es. «9 ottobre 1992»).

1.1 La natura dell'atto

La designazione della natura dell'atto (o denominazione funzionale) può di primo acchito parere un elemento descrittivo per eccellenza. Occorre però domandarsi di quale tipo di descrizione si tratta in questo caso. Come acutamente rilevato da Genette (1987, 76), nella grande famiglia dei *titoli descrittivi* è opportuno distinguere per lo meno tra i titoli *tematici* (che designano l'argomento del co-testo) e i titoli *rematici* (che designano il genere del co-testo). In questo senso è possibile classificare la designazione della natura dell'atto fra i titoli descrittivi rematici o fra gli elementi rematici del titolo. In questo primo elemento del titolo l'atto normativo dichiara la forma che esso riveste e definisce *eo ipso* la sua posizione o pertinenza sistematica all'interno dell'ordinamento giuridico statale. È evidentemente, insieme alla data, l'elemento del titolo che lascia meno spazio alla discrezione, tanto è vero che a questo livello la tipologia, tranne le rare eccezioni che vedremo tra poco, corrisponde obbligatoriamente ai diversi tipi di atti normativi contemplati dal diritto federale (legge federale, ordinanza, decreto federale, ecc.).

Proprio questo forte vincolo ci segnala tuttavia che nei testi normativi l'elemento rematico si situa ad un livello metatestuale differente da quello generalmente occupato da una descrizione di genere o di forma. Scrivere «legge federale...» in testa ad una legge non è la stessa cosa che scrivere «Canzoniere» in testa ad una raccolta di canti o aggiungere il sottotitolo rematico «romanzo» sul frontespizio di un romanzo. In ambito legislativo il titolo rematico assume un valore significante e funzionale molto più forte rispetto al resto del titolo poiché non si limita a descrivere la forma che riveste l'atto ma qualifica normativamente quest'ultimo certificando in un certo senso l'avvenuta fattispecie che presiede obbligatoriamente alla sua esistenza. In questo senso l'elemento rematico è anaforico, in quanto attesta l'esecuzione formalmente corretta dell'iter procedurale approvativo previsto per il suo genere; esso è il sigillo della forza giuridica sui generis dell'atto normativo e in questa sua valenza formale «fa sistema» con la data figurante in calce al titolo (data che, come si vedrà in seguito, deve proprio soltanto all'elemento rematico la sua esistenza e importanza all'interno del titolo). Ma la rematicità del titolo ha anche un notevole rilievo pragmatico, orientato questa volta verso il futuro, poiché configura e anzi prescrive il tipo di rapporto che i destinatari devono intrattenere con il co-testo.⁶ In forza di questa doppia valenza formale e pragmatica, l'elemento rematico acquisisce invero uno statuto affatto particolare; esso si situa sì ad un livello metatestuale rispetto all'articolato, ma siffatta metatestualità esplica una

funzione che definiremmo quasi performativa in quanto conferisce al co-testo la forza giuridica prevista per gli atti della sua natura. È vero che la legge è legge in quanto risultato di una determinata procedura, coronamento di un preciso iter legislativo, ma ci si potrebbe domandare se a livello testuale la sua normatività possa prescindere dal titolo rematico che ne statuisce l'identità formale e prestabilisce la sua operatività. Considerato che la pubblicazione di un atto normativo è un requisito essenziale della sua efficacia e vigenza (cfr. ad es. l'art. 10 della legge del 21 marzo 1986 sulle pubblicazioni ufficiali, RS 170.512), la tipologia testuale nella quale il legislatore adempie tale obbligo è parte integrante dell'atto normativo stesso, sicché la designazione esplicita della forma che riveste l'atto è elemento irrinunciabile non solo nell'ottica della certezza del diritto, ma anche nella prospettiva della sua effettiva forza di legge e applicabilità.

La scarsa valenza descrittiva e la forte componente normativa di questo elemento del titolo risultano particolarmente evidenziate nei titoli sostantivati, quelli cioè che prendono la forma di sostantivi come la *Costituzione*, il *Codice civile* o il *Codice delle obbligazioni*. In questi casi il titolo è proprio il nome del testo, vi è identità sostanziale totale tra titolo e testo, sicché più che descrivere il co-testo tali titoli ne *realizzano testualmente* l'esistenza o l'esistenza *tout court*. Quello che siffatti titoli perdono in termini di descrittività lo compensano con la forza icastica e con la loro pregnanza: il titolo «Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, libro quinto: Diritto delle obbligazioni» descrive diligentemente la natura di tale atto legislativo, ma non ha certo la medesima pregnanza né lo stesso impatto pragmatico di «Codice delle obbligazioni». Il legislatore svizzero tende tuttavia a privilegiare la rematicità a scapito della pregnanza, tanto è vero che ad eccezione dei grandi codici e appunto della Costituzione ben rari sono i casi di titoli sostantivati⁷; nelle direttive di tecnica legislativa l'uso di tali designazioni è addirittura sconsigliato poiché non lascia trasparire direttamente la natura dell'atto.⁸ È probabilmente il prezzo da pagare per garantire la certezza del diritto ma anche per rispettare appunto la performatività dell'elemento rematico. Del resto, come vedremo, il terzo elemento del titolo sembra fatto appositamente per compensare questa rigidità: nella coniazione dei titoli abbreviati il legislatore sembra infatti volersi svincolare dall'obbligo descrittivo e orientarsi verso titoli più retorici, più icastici e parlanti.

1.2 L'oggetto dell'atto

Il problema principale cui il legislatore deve far fronte nel coniare l'elemento tematico del titolo pare di natura prevalentemente quantitativa o strut-

turale. Si tratta in sostanza di fornire la maggior quantità d'informazione nel costrutto più breve possibile. Tale esigenza contrastante è ad esempio esplicitamente sottolineata dalle *Regole di tecnica legislativa della Commissione europea*⁹, ove si nota che per designare l'oggetto della legge nel titolo occorre conciliare accuratamente due interessi divergenti, da un lato quello di esibire chiaramente ed immediatamente sin dalla lettura il contenuto materiale dell'atto e, d'altro lato, quello di contenere il titolo entro i limiti di concisione necessari per consentire un'agevole citazione.

Se si consulta un repertorio¹⁰ degli atti normativi federali si constata che per soddisfare questa doppia esigenza il legislatore svizzero opta solitamente per una formula stereotipata costruita su uno schema estremamente semplice composto di tre elementi:

«*rema*» + «*preposizione*» + «*tema*»
(*su/concernente*)

Questa struttura tutto sommato elementare che regge la maggior parte dei nostri titoli permette di raggiungere buoni risultati in termini quantitativi e classificatori, tanto è vero che tranne alcune rare eccezioni (come non citare il prolisso *Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente un aiuto finanziario alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI) a Ginevra, destinato al finanziamento dei costi di manutenzione e di gestione della nuova sala di conferenze del Centre William Rappard (CWR) o l'inspiegabile Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la determinazione delle aliquote di dazio e l'importazione di cereali da semina, alimenti per animali, paglia, strame e merci la cui trasformazione produce residui che servono al foraggiamento*) i titoli degli atti normativi federali svizzeri riescono a mantenere la descrizione del loro oggetto entro limiti ragionevoli.

Ma gli aspetti quantitativi e strutturali non sono gli unici problemi connessi con la coniazione dell'elemento tematico dei titoli. Vi sono a livello formale precisi requisiti imposti dai rapporti intertestuali diretti e indiretti ossia, rispettivamente, i rapporti con il co-testo e quelli con gli altri atti normativi. Nel primo caso l'esigenza formale principale è quella dell'omogeneità terminologica: i termini e le espressioni figuranti nel titolo devono corrispondere a quelli utilizzati nell'articolato, per ovvi motivi d'intelligibilità e di certezza del diritto. L'intertestualità indiretta pone invece un duplice vincolo formale, da un lato di *coerenza/omogeneità* terminologica con i testi preparatori (materiali, interventi parlamentari, avamprogetti, disegni, ecc.) e con gli altri atti normativi disciplinanti i medesimi oggetti, ma d'altro

lato di *distinzione/opposizione* sia rispetto a questi ultimi sia rispetto a tutti gli altri atti normativi dell'ordinamento giuridico. Occorre insistere su quest'ultima esigenza per certi versi contraddittoria; oltre alla congruenza con l'oggetto sottoposto a disciplina, il titolo deve individuare l'atto in modo esclusivo per prevenire eventuali confusioni con altri disposti. All'identificazione materiale dell'atto, il titolo deve aggiungere anche l'identificazione discretiva, dichiarare esplicitamente l'unicità dell'atto (anche nel diritto *omnis determinatio est negatio*), pur nel rispetto dei rapporti intertestuali. Tipica espressione di siffatte esigenze contrastanti sono le qualifiche aggettivanti degli atti normativi o la loro numerazione, come negli esempi seguenti:

1. Ordinanza del 18 novembre 1992 concernente la misurazione ufficiale
Ordinanza *tecnica del DFGP* del 10 giugno 1994 sulla misurazione ufficiale
2. Regolamento dei funzionari (1) del 10 novembre 1959 (RF 1)¹¹
Regolamento dei funzionari (2) del 15 marzo 1993 (RF 2)
3. Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le *esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)*
Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le *esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi (OETV 1)*
Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le *esigenze tecniche per i trattori agricoli (OETV 2)*
Ordinanza del 2 settembre 1998 concernente le *esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3)*

Mantenere l'omogeneità nella distinzione e garantire la distinzione nell'omogeneità. Andando ancora oltre tali esigenze, si incontrano difficoltà di un livello più profondo e relative all'espressione sintetica dei contenuti principali dell'atto. Volendo riprodurre *in nuce* l'essenza di un atto normativo ci si trova infatti confrontati con la problematica dell'interpretazione globale che gli si intende dare e, di riflesso, di quale aspetto mettere in evidenza a scapito degli altri. Per caratterizzare in due parole l'essenza di un atto normativo che cosa privilegiare? La materia disciplinata, lo scopo preciso perseguito, l'effetto immediato, i destinatari della normativa, la giustificazione giuridica dell'atto, la sua connessione con l'ordinamento giuridico generale e quindi i suoi rapporti intertestuali o che altro ancora? E poi, è lecito considerare che quanto già figura nel titolo non deve necessariamente più essere

ripetuto nell'articolato o, viceversa, fino a che punto il titolo può sopperire alle carenze informative del disposto?

Sono, queste, problematiche squisitamente semantiche non scevre però di implicazioni giuridiche. Come già rilevato precedentemente in merito all'elemento rematico, l'esattezza del titolo è una condizione imprescindibile per la vigenza dell'atto normativo; nel caso dell'elemento tematico questo significa che sotto il profilo semantico il legislatore deve adoperarsi affinché il rapporto tra il titolo e il co-testo sia il più congruente e chiaro possibile. Questa esigenza va ben oltre all'auspicabile e necessaria omogeneità terminologica tra titolo e co-testo, poiché implica anche preoccupazioni comunicative. Quale prima porta d'accesso all'atto normativo e anzi vettore privilegiato della conoscenza della legge da parte dei suoi destinatari (descrivendo il contenuto dell'atto il titolo definisce infatti implicitamente la cerchia dei suoi destinatari più diretti), il titolo è un importante coefficiente della comunicazione legislativa, la cui importanza cresce del resto con l'aumentare del numero di atti normativi di uno Stato. Nella selva normativa dell'ordinamento giuridico di uno Stato moderno i titoli degli atti normativi costituiscono indispensabili segnaletiche per gli amministrati ma anche per i più preparati addetti ai lavori (avvocati, giudici, autorità). Se la certezza del diritto presuppone norme scritte in un linguaggio chiaro ed inequivocabile, quest'ultima esigenza interessa a più forte ragione la coniazione del titolo degli atti normativi.¹² In ossequio a questa esigenza si constata che a volte il modello usuale per descrivere l'argomento dell'atto non è sufficientemente preciso e che il legislatore svizzero adempie il suo obbligo di congruenza e chiarezza in modo differenziato optando di volta in volta, a seconda delle esigenze specifiche di ogni atto, per questo o quell'altro aspetto. Qualora la finalità dell'atto pare essenziale il titolo ne reca traccia (ad es. LF del 19 marzo 1965 *per il miglioramento* delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna; RS 844, oppure, in senso simmetricamente opposto, la LF del 19 dicembre 1986 *contro la concorrenza sleale*; RS 241), se invece si intende prevalentemente sottolineare lo statuto dell'atto all'interno dell'ordinamento giuridico si avranno titoli a forte intertestualità (come ad esempio l'ordinanza del 26 novembre 1975 *relativa alla legge* sul lavoro o l'ordinanza del 10 giugno 1985 *sulla ricerca* [che riprende integralmente il titolo della pertinente legge federale]), oppure, ancora, se l'accento è posto sull'azione (effetto giuridico) posta in atto dal disposto si avranno i titoli dichiarativi (ad es. LF del 17 marzo 1972 *che promuove* la ginnastica e lo sport; RS 415.0, oppure DF del 19 giugno 1975 *che approva* due convenzioni dell'UNESCO in materia

di protezione del patrimonio culturale e naturale e di conservazione delle zone umide; RS 451.41).

Proprio quest'ultima categoria di titoli suggerisce quanto possa variare il rapporto semantico intercorrente tra l'articolato e il titolo. L'elemento tematico del titolo infatti non è sempre e soltanto il sunto, più o meno indovinato in termini di brevitas e concinnitas, dell'articolato. In questa prospettiva, il rapporto titolo – co-testo sarebbe a senso unico, essendo il titolo generato a posteriori dal co-testo, del quale rappresenterebbe una sorta di sintesi, quasi fosse l'atto conclusivo della redazione del testo.¹³ Il rapporto può però anche invertirsi, nel senso che il titolo quale espressione monogrammatica dello spirito che informa il testo «produce l'orizzonte di scrittura» (Cappello 1992, 21) del co-testo o per lo meno il suo contesto d'intelligibilità. Vi sono invero titoli la cui forte impostazione prolettica segnala appunto questo tipo di rapporto. È segnatamente il caso quando invece di descrivere l'oggetto dell'atto, il titolo verte sull'effetto immediato (diverso dallo scopo!) dell'emanazione dell'atto. Sono questi ultimi i titoli dichiaratamente performativi costruiti con il pronome relativo «che» + «verbo», con cui si descrivono le tipologie di effetti connessi con l'emanazione di un atto normativo. Alcuni esempi:

1. legge federale del 19 marzo 1976 *che istituisce* una commissione di coordinamento per la presenza della Svizzera all'estero (RS 194.1);
2. ordinanza del 30 giugno 1993 *che disciplina* il contingentamento del traffico triangolare impropriamente detto (trasporto di merci) con autoveicoli pesanti immatricolati in Italia (RS 741.694.541);
3. decreto federale del 19 giugno 1975 *che approva* due convenzioni dell'UNESCO in materia di protezione del patrimonio culturale e naturale e di conservazione delle zone umide (RS 451.41).

Descrivendo lo stato di cose attuato per il tramite dell'emanazione dell'atto normativo questi titoli esplicitano la performatività *thetica*¹⁴ dell'atto nel suo insieme, ossia quanto viene attuato con le enunciazioni contenute nell'articolato. La valenza descrittiva resta tuttavia ancora predominante: il titolo *enuncia* la poieticità (la produttività sotto il profilo giuridico) dell'atto normativo ma *non la realizza*, lasciando tale compito all'articolato. Capita tuttavia che l'articolato non adempia correttamente quanto descritto dal titolo, non dichiara espressamente in uno o più articoli la sua poieticità; in questo caso siffatti titoli acquisiscono ben più di una valenza esclusivamente descrittiva, e si addossano anzi la funzione performativa non assolta dall'articolato. Si consideri l'esempio seguente:

RS 172.010.58 d	RS 172.010.58 i	RS 172.010.58 f
Verordnung über das Bundesamt für Informatik und über die Koordination der Informatik in der Bundesverwaltung (VINFBV)	Ordinanza concernente l'istituzione di un Ufficio federale dell'informatica e disciplinante il coordinamento dell'informatica presso l'amministrazione federale (OINFAF)	Ordonnance portant création de l'Office fédéral de l'informatique et réglant la coordination de l'informatique au sein de l'administration fédérale (OINFAF)

Un bel esempio, sia detto *en passant*, della ricchezza di una legislazione plurilingue: l'ordine di sequenza delle tre versioni da sinistra a destra è estremamente significativo. Il titolo tedesco descrive l'ambito soggetto al disciplinamento; potrebbe far pensare a un'ordinanza organizzativa come quelle che disciplinano l'organizzazione, la struttura e i compiti dei dipartimenti, ossia atti normativi a forte intertestualità in quanto si riferiscono a unità amministrative la cui esistenza è già stabilita nell'atto sovraordinato. Il titolo francese, invece, si situa ad un livello descrittivo totalmente diverso; dichiara espressamente l'effetto principale dell'atto e nel contempo, quasi accessoriamente, l'ambito materiale interessato dalla normativa. In termini di contestualizzazione è esattamente l'opposto del tedesco. È come se sopra il titolo tedesco il francese avesse sentito l'esigenza di porre una lente d'ingrandimento per scoprire cosa si nascondesse esattamente sotto le preposizioni «über». Il risultato di questo *blow up* è stupefacente: laddove il titolo tedesco asseconda semplicemente una funzione rubricatrice, il titolo francese dichiara la portata istitutiva dell'atto («portant création...») e il ruolo di normativa disciplinante («et réglant...»), e anzi la realizza visto che nessuna disposizione del co-testo l'enuncia espressamente. Le ragioni di questo *glissement* semantico, che trova nella versione italiana una curiosa tappa intermedia dove la valenza descrittiva («concernente l'istituzione...») convive ancora con quella performativa («concernente l'istituzione...»), vanno ricercate in una diversa concezione del ruolo e dello statuto del titolo ma anche, in questo caso specifico sicuramente, nella carenza dell'articolato. Dal momento che l'articolato dà per scontato quello che scontato non è (ossia il porre in esistenza l'UFI) il titolo francese si trova, suo malgrado, investito di un ruolo ben più rilevante che una semplice descrizione, ruolo appunto performativo, imposto dal contesto semantico e certamente non previsto né voluto dalle norme di legistica. È in fondo la dimostrazione che la problematica dell'appartenenza o meno del titolo alla parte dispositiva di un atto normativo e quindi dell'eventuale suo ruolo in sede d'interpretazione non può essere esaminata soltanto sotto il profilo giuridico o legistico, ma va considerata anche nell'ottica testuale e semantica. La dinamica semantica di un titolo si sviluppa indipendentemente dallo statuto che si è deciso di

assegnare a questo elemento paratestuale, sicché per poter affermare se il titolo partecipi o meno della forza di legge «si dovrà ricorrere al suo contenuto, al fine di valutare se nel suo seno vi siano elementi che possano assumere direttamente o indirettamente valore normativo» (Baldassarre 1965, 1635).

Il medesimo rapporto, in forma invero un po' attenuata, tra titolo e contesto si trova nei titoli con contenuto teleologico, ossia che enunciano lo scopo dell'atto. In questi casi, in particolare quando l'articolato difetta di una disposizione specifica sullo scopo, il titolo assume una forte valenza poiché diviene un enunciato programmatico capace di orientare l'interpretazione globale del disposto dal momento che, proprio come l'articolo sullo scopo, può informare in generale sulle finalità entro cui s'iscrive l'applicazione dell'atto e può precisare l'ambito principale della sua attuazione in modo da «der präzisieren Interpretation einzelner Bestimmungen in diesem Erlass dienen und deren Anwendung konkretisieren, eingrenzen und steuern» (Lötscher 1996, 98). La funzione dichiarativa dell'*intentio legis* assume particolare rilievo anche perché ad eccezione della Costituzione federale, gli atti normativi difettano di preambolo o di «considerando», luoghi generalmente deputati a questo tipo di funzionalità contestualizzante. Se si considerano i due titoli seguenti si constata ad esempio che il titolo tedesco fornisce un elemento in più rispetto a quello italiano, supplendo verosimilmente ad una carenza di precisione dell'articolato:

<p>Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) del 10 ottobre 1997</p> <hr/> <p><i>L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,</i> visti gli articoli 31^{mo} capoverso 2, 31^{mo}, 34 capoverso 2 e 64^{mo} della Costituzione federale¹; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 giugno 1996²,</p> <p>decide:</p> <p>Capitolo 1: Disposizioni generali</p> <p>Art. 1 Oggetto</p> <p>La presente legge disciplina la lotta contro il riciclaggio di denaro ai sensi dell'articolo 305^{mo} del Codice penale (CP)³ e la diligenza richiesta in materia di operazioni finanziarie.</p> <p>Art. 2 Campo d'applicazione</p> <p>...</p>	<p>Bundesgesetz zur Bekämpfung der Geldwäscherei im Finanzsektor (Geldwäschereigesetz, GwG) vom 10. Oktober 1997</p> <hr/> <p><i>Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,</i> gestützt auf die Artikel 31^{ter} Absatz 2, 31^{ter}, 34 Absatz 2 und 64^{ter} der Bundesversammlung¹, nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 17. Juni 1996²,</p> <p><i>beschliesst:</i></p> <p>1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen</p> <p>Art. 1 Gegenstand</p> <p>Dieses Gesetz regelt die Bekämpfung der Geldwäscherei im Sinne von Artikel 305^{ter} des Strafgesetzbuches³ (StGB) und die Sicherstellung der Sorgfalt bei Finanzgeschäften.</p> <p>Art. 2 Geltungsbereich</p> <p>...</p>
--	--

Da una versione all'altra il tenore dell'articolo 1 assume sfumature semantiche diverse, soprattutto per quanto concerne l'ottica in cui deve essere inteso il sintagma «la presente legge disciplina la lotta contro il riciclaggio...». Oltre a mancare l'elemento programmatico e strumentale della legge, nel titolo italiano viene decisamente meno l'aspetto incitativo del disposto e anzi la sua funzione essenzialmente ausiliare quale principale intervento statale per combattere il fenomeno del riciclaggio. *Sicut verba sonant* l'intento fondamentale della legge sembra essere quello di fare ordine (disciplinare) in un settore (la lotta contro il riciclaggio) già esistente, più che creare le premesse giuridiche per permettere allo Stato di lottare contro tale fenomeno.

Chi ha ragione? Non si tratta evidentemente in questa sede d'impostare un discorso valutativo inteso a designare quale titolo sia migliore per quale atto normativo. I due esempi citati, entrambi due casi particolari di divergenza tra i titoli di uno stesso atto in lingue diverse, evidenziano una problematica squisitamente semantica (con ovvie implicazioni giuridico-legistiche) che riguarda l'insieme della legislazione e su cui sarebbe opportuno riflettere in modo sistematico. Nell'attribuire un titolo ad un atto normativo sarebbe necessario considerare non solo la materia da esso disciplinata, ma l'intera «economia semantica» dell'articolato e del sistema testuale titolo + co-testo, onde poter valutare quanto il titolo possa contribuire all'intelligibilità dell'atto e in fondo alla sua autonomia semantica. Si constata che a volte la semplice descrizione dell'ambito materiale soggetto a disciplinamento non è sufficiente e che occorre distanziarsi dai titoli esclusivamente tematici per perseguire maggiore precisione e quindi avvalersi di un approccio globale dell'articolato oltre che di un'onomastica più flessibile. Nel far questo si generano tuttavia dinamiche semantiche che incidono sul sistema testuale titolo + co-testo e che sono suscettibili di orientare in nuovo modo l'interpretazione globale dell'atto normativo. È certo possibile ritenere che il titolo di un atto normativo non abbia alcuna valenza normativa e separarlo giuridicamente dall'articolato, ma non è invece possibile prescindere dalle sue implicazioni testuali e semantiche sul co-testo. Anche negli atti normativi il titolo è in un certo senso, come menzionato nell'epigrafe, il centro di ogni parola e visto che il diritto «prende possesso delle azioni mediante le parole» (Irti 1996, 232), e che anzi il diritto di una comunità può essere considerato «come un insieme di enunciati che costituiscono un linguaggio che esprime le regole giuridiche, le decisioni, i comandi di quella comunità al momento dato» (Oppenheim 1994, 60), siffatta centralità si estende indirettamente a tutto l'ordinamento giuridico.

1.3 Titolo abbreviato

Se il titolo è il nome della legge, il titolo abbreviato ne è il soprannome, la designazione pratica d'uso corrente. Proprio come i nomignoli, il titolo abbreviato adempie due funzioni principali: in primo luogo offre una designazione del testo normativo che sia maneggevole nell'uso quotidiano, breve e di facile citazione e, d'altra parte, ne costituisce uno pseudonimo più intimo e «personale» (più popolare o *bürgerlich*) del nome proprio ufficiale. Questa duplice funzione soddisfa esigenze di praticità e agevolezza, ma previene anche il diffondersi di pseudonimi comodi e d'uso invalso (nella stampa, nell'uso parlamentare e amministrativo) ma ufficiosi, con i noti rischi di confusione che questo può comportare.¹⁵

Praticità e popolarità: benché strutturalmente sminuito (abbreviato), il titolo abbreviato è pertanto l'elemento di maggior rilievo del microtesto «titolo degli atti normativi», sia in termini quantitativi (nel linguaggio corrente ma anche nelle testualità ufficiali un atto normativo è citato solo e sempre con il suo titolo abbreviato¹⁶), sia dal profilo qualitativo (visto che è il soprannome della legge, il nomignolo più personale, più proprio). Tale statuto particolare, sul quale sarebbe forse opportuno insistere maggiormente vista la frequenza degli oblii cui è soggetto soprattutto in sede di coniazione, si manifesta semanticamente in una più ampia libertà con cui il legislatore adempie la sua funzione onomapoitica; una volta assegnata all'atto la denominazione ufficiale costruita secondo lo schema formale prescritto, il legislatore può praticare una vera e propria attività onomastica non più in servile ossequio di precetti legistici ma nel più naturale rispetto del principio del *nomina sunt consequentia rerum*. È proprio al momento di coniare il titolo abbreviato che l'esigenza di assegnare all'atto normativo un nome che ne sia anche l'esatto monogramma si fa patente, un'esigenza che traspare nel rapporto intercorrente fra il titolo completo e il titolo abbreviato e più precisamente nella tendenza a subordinare la valenza meramente descrittiva del titolo al suo rango di vero e proprio *nomen legis*, con tutte le libertà che questo implica. Alcuni esempi illustrano come il legislatore fa uso di questa libertà:

a. il titolo abbreviato diviene un *sostantivo*:

O del 24 agosto 1994 concernente la Cassa pensioni della Confederazione (*Statuti della CPC*) (RS 172.222.1)

LF del 16 novembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (*Organizzazione giudiziaria*) (RS 173.110)

- b. il titolo abbreviato è una *sintesi* del titolo completo:
 LF del 23 marzo 1962 concernente la procedura dell'Assemblea federale e la forma, la pubblicazione, l'entrata in vigore dei suoi atti (*legge sui rapporti fra i Consigli*) (RS 171.11)
 LF del 18 dicembre 1970 per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'uomo (*legge sulle epidemie*) (RS 818.101)
- c. il titolo abbreviato diviene semplice *aggettivo*:
 LF del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (*legge militare*) (RS 510.10)
 Legge federale sulle foreste (*legge forestale*) (RS 921.0)

Vi è nei titoli abbreviati quel tanto di ellitticità e pregnanza che consente loro di distinguersi per sé stessi dall'articolato e di ambire in forza della loro mera semanticità a partecipare, almeno parzialmente, alla retorica di un vero e proprio titolo.¹⁷ Cosa significa? Significa che globalmente nel titolo abbreviato il legislatore trova modo di emanciparsi dalle esigenze formali rubricatorie cui soggiace nella coniazione del titolo completo e tende ad assumere un atteggiamento più libero, creativo nei riguardi dell'onomastica legislativa e a conseguire anche risultati più differenziati, pregnanti e magari anche più «giusti» e parlanti. Una spiegazione risiede certamente nel fatto che il titolo abbreviato è il più delle volte (soprattutto per le leggi di lunga gestazione) coniato nel corso dei lavori dell'amministrazione, parlamentari e commissionali e quindi riflette già in parte quella che sarà la vita della legge nel parlato. D'altro canto, alcuni titoli abbreviati sono apposti a posteriori per tenere appunto conto della denominazione assunta da un atto normativo nel linguaggio corrente (cfr. nota 15). Infine, anche quando sono creati *ex novo* e a tavolino dal legislatore, i titoli abbreviati sono il risultato di una proiezione ipotetica nel futuro per considerare quella che sarà la prassi citatoria più invalsa.

Maggiore libertà significa tuttavia anche maggiori rischi. In alcuni casi si ha l'impressione che alla creazione del titolo abbreviato abbia presieduto soltanto una preoccupazione quantitativa, un intervento di mero sfoltimento meccanico volto alla *reductio* senza attenzione alcuna al significato del sintagma. Vi sono pertanto titoli abbreviati al limite dell'esoterismo e che al lettore profano non dicono nulla, quasi fossero titoli muti. Due esempi:

- a. Ordinanza del 28 novembre 1994 concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali (*O sulla comunicazione*); RS 312.3;
- b. Ordinanza del 13 gennaio 1999 concernente la dichiarazione delle malattie trasmissibili dell'uomo (*O sulla dichiarazione*); RS 818.141.1.

Se è vero che anche il titolo abbreviato deve essere titolo e quindi adempiere una funzione indicativa e descrittiva¹⁸, l'esempio a) dovrebbe a rigor di logica riferirsi a un'ordinanza in materia di telecomunicazioni mentre l'esempio b) a un'ordinanza in materia fiscale o, al limite, doganale. Più che i precetti di legistica, in questi casi si è verosimilmente seguito il consiglio (di per sé valido) del semiologo e romanziere U. Eco per coniare i titoli delle opere letterarie, secondo cui «un titolo deve confondere le idee, non irreggimentarle» (citato in Genette 1987, 87). L'intitolazione degli atti normativi sottostà tuttavia a tutt'altra retorica: nei due esempi citati il problema non nasce probabilmente da una sopravvalutazione della contestualizzazione o dalla mancanza di fantasia, quanto piuttosto appunto da una scarsa consapevolezza dell'importanza del titolo abbreviato, da cui consegue inevitabilmente l'automatismo di costruire questo elemento fondamentale del titolo semplicemente accorciando quello completo oppure formando (laddove possibile) parole composte, senza interrogarsi sulle implicazioni semantiche di siffatti interventi. Se si pensa inoltre che il titolo abbreviato è la materia prima da cui nasce l'abbreviazione dell'atto normativo, l'attenzione che esso dovrebbe meritare è proprio inversamente proporzionale alla sua brevità strutturale.

1.4 L'abbreviazione

In quanto elemento a vocazione esclusivamente pratica e convenzionale, l'abbreviazione ha ambizioni semantiche molto limitate ma, è bene rilevarlo, non nulle. L'abbreviazione del titolo serve ad evitare ripetizioni e a snellire i testi ma anche, grazie all'evoluzione tecnica di questi ultimi anni in campo informatico, quale comoda segnatura che consente di identificare l'atto normativo in corpora informatici e banche dati dotati di sistemi di ricerca estremamente precisi e capillari. La semanticità delle abbreviazioni dei titoli di atti normativi si esplicita in un certo numero di vincoli cui sottostà (o cui dovrebbe sottostare) la loro coniazione e che compendiamo qui di seguito:¹⁹

- a. *unicità*: una determinata abbreviazione deve riferirsi esclusivamente a un unico atto normativo, non solo nell'ambito di una determinata lingua ma in tutte le lingue ufficiali (cfr. anche DTL n. marg. 11). Sono dunque da evitare doppioni (anche rispetto ad atti abrogati) e occorre invece perseguire parallelismi nelle lingue ufficiali (per evitare il moltiplicarsi delle abbreviazioni);
- b. *abbreviare ciò che è significativo*: le lettere che formano l'abbreviazione devono, per quanto possibile, essere le iniziali dei termini più significa-

- tivi del titolo abbreviato (ad es. i principali sostantivi) affinché vi sia un minimo di correlazione con il co-testo ma anche per gettare le basi della coerenza tra i titoli abbreviati degli atti di rango differente disciplinanti la stessa materia (ad es. la legge e le relative ordinanze);
- c. *in assenza di un'abbreviazione ufficiale, astenersi*: se un atto normativo non è stato (ancora) corredato di un'abbreviazione ufficiale è preferibile astenersi dal coniare un'abbreviazione ufficiosa applicabile anche solo in un singolo testo, per evitare il proliferare (segnatamente in corpora informatici e banche dati) di abbreviazioni fuorvianti;
 - d. *intertestualità*: per quanto possibile, nella sua struttura anche l'abbreviazione dovrebbe riflettere i rapporti intertestuali che l'atto normativo intrattiene all'interno del sistema giuridico cui pertiene (è il caso principalmente per le leggi e le relative ordinanze, ove l'unità materiale trasparente nella costruzione simmetrica delle relative abbreviazioni, ad es. LAsi – OAsi 1 – OAsi 2 – OAsi 3 per la legge sull'asilo e le relative ordinanze, laddove non si capisce invece perché il francese non mantenga l'auspicata coerenza tra testo di legge e ordinanza [LAsi – OA 1 – OA 2 – OA 3], tanto più che «OA» è già l'abbreviazione di un'ordinanza relativa a tutt'altro ambito [l'ordonnance atomique]).

Se usata con criterio e coerenza l'abbreviazione dei titoli può essere uno strumento di ricerca estremamente utile. Oltre a rispecchiare i rapporti intertestuali fra atti di diverso livello, abbreviazioni analoghe possono indicare il disciplinamento della stessa materia o della medesima problematica in ambiti diversi, come ad esempio le ordinanze organizzative dei dipartimenti (OrgCaF, Org-DFAE, Org-DFGP, ecc.) o quelle relative alla riscossione di emolumenti da parte di taluni uffici o enti pubblici (con l'esempio *a contrario* di abbreviazioni non armonizzate, per lo meno nella versione italiana, nonostante l'unità della materia, Oem-CFB, OEDerr, OT-Osost). Raggiungere un tale livello di coerenza anche tra le abbreviazioni renderebbe queste ultime più parlanti e farebbe ad esempio della consultazione di un repertorio di abbreviazioni un'operazione di ricerca proficua, ma presuppone tuttavia uno scrupolo sistematico già al momento della coniazione del titolo, per tenere appunto conto dei testi affini già esistenti come pure, con un po' di lungimiranza, di quelli prospettabili in un prossimo futuro. La semanticità del titolo dovrebbe dunque riflettersi anche nel suo elemento meno semantico.

1.5 Data

La data figurante sotto il titolo degli atti normativi è forse l'elemento più formale del microtesto titolo, nel senso che ha meno incidenza degli altri sull'effettiva operatività dell'atto normativo e pertiene quasi esclusivamente all'elemento rematico (cfr. quanto rilevato al n. 1.1). Essa si riferisce infatti alla cosiddetta *perfectio legis*, ossia indica il momento in cui l'atto normativo ha concluso la sua gestazione amministrativo-parlamentare e ha raggiunto la maturità materiale e formale che gli consente di esistere in quanto tale, per lo meno all'interno del potere legislativo. Quand'anche non ancora operante, l'atto esiste formalmente; il suo tenore è stabilito nella lezione *ne varietur*, sicché ogni eventuale emendamento avverrà soltanto quale esplicita modifica di questo testo. Se gli altri elementi del titolo possono essere attribuiti all'atto normativo nella sua globalità secondo l'estensione possessiva totale insita nel genitivo (titolo *della* legge), per scrupolo di precisione la data figurante nel titolo non può essere designata come data *della* legge, bensì, semmai, *data di adozione* o *di approvazione* (da parte dell'organo a cui spetta la relativa competenza normativa²⁰) in quanto ben distinta dalle altre date significative quali la data di pubblicazione, quella di promulgazione²¹ e quella d'entrata in vigore dell'atto. Il rapporto metonimico che lega il titolo al co-testo non è applicabile alla data, poiché la biografia della legge non si compendia in un'unica data, ma comporta un sistema di più date reciprocamente interrelate.

Si consideri l'esempio dell'iter della legge federale *del 19 dicembre 1997* sul traffico pesante, LTTP (RS 641.81):

- 24.02.1994: *accettazione in votazione popolare dell'articolo costituzionale sulla tassa sul traffico pesante (art. 34quater Cost.) [mandato legislativo]*
- autunno 1995: *avamprogetto del Consiglio federale*
- 11.09.1996: *disegno del Consiglio federale (FF 1996 V 407)*
- 19.12.1997:** *adozione della legge da parte dell'Assemblea federale*
- 31.12.1997: *pubblicazione sul Foglio federale con termine di referendum (FF 1997 IV 1262)*
- 27.09.1998: *accettazione in votazione popolare (FF 1998 4396)*
- 23.12.1999: *promulgazione da parte del Consiglio federale*
- 25.01.2000: *pubblicazione nella Raccolta ufficiale (RU 2000 98)*
- 01.02.2000: *entrata in vigore parziale (art. 11 cpv. 2)*
- 01.01.2001: *entrata in vigore completa della LTTP (O del 6 marzo 2000 sulla messa in vigore completa della legge sul traffico pesante, RU 2000 1169)*

Non tutte le date hanno evidentemente lo stesso peso e importanza, ma quando ci si interessa ad un atto normativo dal punto di vista diacronico è necessario tenere presente che la data menzionata nel titolo, che è poi quella che accompagna l'atto in ogni sua citazione, ha un significato preciso e ben limitato e nasconde, implicandole virtualmente, numerose altre date di rilievo per l'atto medesimo, massime quella dell'entrata in vigore. Quest'ultima nella Raccolta sistematica del diritto federale è apposta al termine dell'atto, sicché l'articolato si trova incorniciato emblematicamente tra la data della sua nascita formale e quella della sua nascita giuridica effettiva.²²

2 Conclusione: più che un'etichetta

Sulla prima pagina degli atti normativi una sottile linea continua separa il titolo dall'articolato. Semplice artificio grafico, oppure segno di profonda distinzione tra le due testualità? A prescindere dalla problematica prettamente giuridica riguardo al valore normativo del titolo degli atti normativi e quindi della loro appartenenza o meno all'articolato, una rapida disamina degli elementi che lo compongono mostra che il microtesto «titolo» sviluppa rispetto al co-testo rapporti altamente significativi e che in realtà quest'ultimo non può non fare continuo riferimento al titolo in ogni sua disposizione. Come si è visto, senza l'elemento rematico il disposto perderebbe la propria identità formale e *ipso facto* la forza giuridica *sui generis* che gli compete. D'altro canto, non può neppure rinunciarvi a livello semantico, giacché non riesce a sottrarsi al rapporto testuale che viene a crearsi tra quanto asserisce il titolo e quanto discende dall'articolato. Se è vero che il titolo descrive *in nuce* la forma e il contenuto dell'atto normativo, la sua posizione topica lo deputa ad incidere sul co-testo in modo più radicale di una semplice e neutra descrizione, nella misura in cui ne orienta il senso globale, ne chiarisce le ambiguità o ne colma le eventuali lacune; si è visto del resto quanto il medesimo co-testo possa assumere sfumature semantiche differenti a seconda delle variazioni del titolo che lo qualifica nelle tre versioni linguistiche. Questi rapporti semantici con il co-testo conferiscono al titolo un'autorità testuale che il legislatore dovrebbe assecondare e promuovere prestando la dovuta attenzione all'intitolazione degli atti che adotta, ma anche sfruttando in modo coerente e consapevole le potenzialità semantiche di tutti i suoi elementi, compresi quelli a prima vista meno significativi come ad esempio l'abbreviazione. In quest'ottica, una valutazione attenta della globalità dell'atto, dei suoi rapporti intertestuali e una prassi improntata a maggiore flessibilità e coerenza onomastica di contro a procedure d'intitolazione precipitate e facenti capo a strutture stereotipate, per-

metterebbero senza dubbio di tenere debitamente conto della centralità di questo microtesto in quel sistema semiotico globale che è l'atto normativo per creare maggiore unità e sistematicità nella densità normativa dei moderni ordinamenti giuridici.

Note

- 1 Nel campo della titologia il testo fondamentale resta L. H. Hoek 1980. Si vedano però gli interventi presentati al XV Convegno interuniversitario di Bressanone del 1987 (Cortelazzo 1992); in particolare quello di G. Cappello e la nota bibliografica di G. Folena.
- 2 Come ad esempio in Italia almeno fino al 1932 e in Francia fino alla promulgazione della *Loi relative aux titres des lois* del 1791, cfr. Rodolfo Pagano 1999.
- 3 Era segnata il caso per gli atti modificatori e abrogatori, cfr. Pagano, 1999, p. 94.
- 4 Ad esempio in Inghilterra, Stati Uniti, Nuova Zelanda, Malta, ove gli atti normativi contemplano sovente una disposizione che recita «This Act may be cited as the...», cfr. Bonaretti, 1980, p. 1592 segg.
- 5 Trattasi del caso normale; tralasciamo in questa sede l'analisi di tutti gli altri casi come ad esempio gli atti modificatori, quelli abrogatori, i cosiddetti atti mantello o ancora i trattati internazionali e i relativi decreti.
- 6 Non a caso, riferendosi però ai testi letterari, Hoek (1980, 108) aveva definito l'elemento rematico del titolo «dénomination métafictionnelle pragmatique».
- 7 Si può citare la *Procedura penale militare* (RS 322.1) oppure quel capolavoro di ellitticità che è la *Zeitgesetz* (RS 941.299).
- 8 Cfr. *Direttive di tecnica legislativa (DTL)*, a cura della Cancelleria federale e dell'Ufficio federale di giustizia, Berna 2001, n. marg. 4.
- 9 *Regole di tecnica legislativa ad uso dei servizi della Commissione*, Bruxelles 1997.
- 10 Cfr. *l'Indice sistematico 2000 della Raccolta ufficiale delle leggi federali e della Raccolta sistematica del diritto federale*, ed. Cancelleria federale, Berna 2001.
- 11 Il titolo originale era invero Ordinanza sul rapporto di servizio dei funzionari dell'Amministrazione generale della Confederazione e dell'Agenzia delle Poste, dei telefoni e dei telegrafi, modificato il 20 dicembre 1972 unitamente a quello delle altre due ordinanze affini RF 2 e RF 3, cfr. RU 1973 135, 143 e 150.
- 12 Come rileva acutamente D. Merten (1984, 306) «Nur wenn die Gesetzesüberschrift einen Rückschluss auf den Gesetzesinhalt zulässt oder den Bürger zumindest zu einer näheren Prüfung bestimmter Gesetze anregt, ist das gesetzte Recht für den Durchschnittsadressaten noch zugänglich».
- 13 È quanto rileva ad esempio il *Handbuch der Rechtsförmlichkeit*, a cura del Bundesministerium der Justiz, Bundesanzeiger Verlag, Bonn 1999, p. 107: «Die Festlegung der Überschrift ist regelmässig der letzte Arbeitsschritt, denn die Überschrift ist abhängig vom Inhalt». Del resto, il Bundestag tedesco delibera sul titolo delle leggi soltanto una volta adottato il tenore dell'articolato.
- 14 Usiamo qui la distinzione proposta da Conte (1994) tra la performatività degli enunciati che attuano uno stato di cose (performatività thetica) e la performatività degli enunciati che attuano soltanto l'atto che significano (performatività athetica).
- 15 È quanto si può desumere indirettamente dalla raccomandazione di ufficializzare i titoli abbreviati entrati nell'uso comune, cfr. DTL n. marg. 8.
- 16 Cfr. DTL n. marg. 72.
- 17 Come nota L. H. Hoek (1980, 275) il titolo non può distinguersi dal co-testo soltanto grazie alla sua collocazione grafica, ma deve adempiere anche intrinsecamente una «funzione differenziale».
- 18 Cfr. DTL n. marg. 6.
- 19 Per più ampi ragguagli circa le regole da seguire per coniare le abbreviazioni degli atti normativi cfr. le *Istruzioni per la redazione di*

- testi ufficiali in italiano*, di prossima pubblicazione.
- 20 In generale, per le leggi, l'Assemblea federale e, per i disposti ordinativi, il Consiglio federale o, ancora, le unità amministrative (dipartimenti, uffici).
- 21 Il Consiglio federale stesso ha definito cosa debba intendersi nel diritto federale svizzero con tale termine, ritenendo «che il termine «promulgazione» meglio convenga al decreto del Consiglio federale, firmato dal Cancelliere e recato in calce alle leggi, mediante il quale si dispone la pubblicazione del testo indicando, quando occorre, anche la data d'entrata in vigore del medesimo», cfr. FF 1970 II 144, nota 1.
- 22 Soltanto la data della Costituzione federale coincide con la sua entrata in vigore, poiché, come recita la formula, il testo costituzionale e ogni sua modifica entrano in vigore accettate che siano dal Popolo e dai Cantoni (art. 195 Cost.), cfr. anche il commento al disegno costituzionale del Consiglio federale, FF 1997 I 409.
- Bibliografia**
- Baldassarre, A., 1965, Titolo della legge e forza di legge, *Giurisprudenza costituzionale*, p. 1635.
- Bonaretti, Loris, 1980, Il titolo della legge nel diritto italiano, *Foro amministrativo*, p. 1592 segg.
- Bundesministerium der Justiz, (Hg.), 1999, *Handbuch der Rechtsförmlichkeit*, Bundesanzeiger-Verlag, Bonn.
- Cancelleria federale, (ed.), 2001, *Indice sistematico 2000 della Raccolta ufficiale delle leggi federali e della Raccolta sistematica del diritto federale*, Berna.
- Cancelleria federale/Ufficio federale di giustizia, 2001, *Direttive di tecnica legislativa (DTL)*, Berna.
- Cappello, G., 1992, Retorica del titolo, in: Cortelazzo, M.A., (ed.), *Il titolo e il testo*, Editoriale programma, Bressanone, p. 11-26.
- Conte, Amedeo, C., 1994, Performativo vs. normativo, in: Scarpelli, Umberto/Di Lucia, Paolo, (ed.), *Il linguaggio del diritto*, LED, Milano, p. 247-263.
- Cortelazzo, M.A., (ed.), 1992, *Il titolo e il testo*, Interventi presentati al XV Convegno interuniversitario di Bressanone del 1987.
- Folena, Gianfranco, 1992, Aggiunti per una bibliografia sul titolo, in: Cortelazzo, M.A., (ed.), *Il titolo e il testo*, Editoriale programma, Bressanone, p. 9-10.
- Genette, Gérard, 1987, *Seuils*, Ed. du Seuil, Paris.
- Hoek, L.H., 1980, *La marque du titre, dispositifs sémiotiques d'une pratique textuelle*, La Haye.
- Irti, Natalino, 1996, Legislazione e codificazione, in: *Enciclopedia delle scienze sociali*, Treccani, Roma, vol. V., p. 232.
- Lötscher, Andreas, 1996, Zweckartikel - zwecklos?, *Gesetzgebung heute*, 1996/1, Bern, S. 91-109.
- Merten, Detlef, Gesetzeswahrheit und Titelklarheit, Konstitutionelle und legistische Probleme, in: Rüthers/Stern, (Hgg.), *Freiheit und Verantwortung im Verfassungsstaat*, München 1984.
- Oppenheim, Felix, 1994, Lineamenti di analisi logica del diritto, in: Scarpelli, Umberto/Di Lucia, Paolo, (ed.), *Il linguaggio del diritto*, LED, Milano, p. 59-85.
- Pagano, Rodolfo, 1999, *Introduzione alla legistica, l'arte di preparare le leggi*, Giuffrè, Milano.

Résumé

L'article propose quelques éléments de réflexion sur le titre des actes normatifs en tant que système textuel à part entière. Il explore à cet effet deux axes d'analyse. D'une part, il décrit les éléments spécifiques qui constituent le micro-texte qu'est le titre pour mettre en lumière leurs différentes fonctions, mais aussi leurs relations sémantiques avec les autres éléments du titre et avec les autres actes normatifs; d'autre part, il montre, à l'aide de quelques exemples, l'incidence que le titre peut avoir sur le co-texte par la dynamique sémantique qu'il développe, indépendamment de toute intention du législateur.

Il en ressort que le titre des actes normatifs, un microtexte la plupart du temps assez négligé, est appelé, de par sa position et son statut, à jouer un rôle de premier plan dans l'économie sémantique des textes normatifs et que, même par ses éléments apparemment les moins significatifs, il peut se révéler un instrument efficace pour garantir la cohérence et l'intelligibilité de l'ensemble de la législation. La mise à profit judicieuse d'une telle ressource présuppose néanmoins une pratique d'intitulation qui soit consciente de la complexité et de la portée sémantique de cet indispensable microtexte.

Zusammenfassung

Dieser Beitrag untersucht Erlassstitel und behandelt sie als eigenständige Texteinheiten. Dabei werden einerseits die einzelnen Bestandteile des Mikrotextes, Erlassstitel' beschrieben und deren Funktionen sowie die semantischen Beziehungen zu den anderen Elementen des Titels und zu anderen Erlassen beleuchtet. Andererseits wird in Beispielen aufgezeigt, welche semantische Dynamik der Titel entwickeln und wie er dadurch den Kontext ganz unabhängig von der Absicht des Gesetzgebers beeinflussen kann.

Es zeigt sich, dass dem Erlassstitel - ein Mikrotext, dem oft nicht genügend Beachtung geschenkt wird - durch seinen Platz und seine Stellung eine wichtige Rolle im semantischen Geflecht der Erlasse zukommt. So können selbst unbedeutende Bestandteile eines Erlassstitels einen grossen Beitrag zur besseren Übersichtlichkeit und Kohärenz der gesamten Gesetzgebung leisten. Das Potenzial, das in einer guten Titelgebung liegt, kann aber nur voll ausgeschöpft werden, wenn der Titel als Textelement mit weit reichenden semantischen Bezügen verstanden wird.

